



Regole per la verifica del requisito dell'Indipendenza degli Amministratori

Sassari, 14 dicembre 2022

Informazioni di carattere generale

<i>Redattore</i>	<i>Ufficio Corporate and External Affairs</i>
<i>Approvatore</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
<i>Titolo Documento</i>	<i>Regole per la verifica del requisito dell'Indipendenza degli Amministratori</i>
<i>Tipologia Documento</i>	<i>Fonte normativa afferente al Governo societario</i>
<i>Ubicazione formato elettronico</i>	<i>Archivio interno Ufficio Corporate and External Affairs</i>
<i>Destinatari</i>	<i>Bibanca S.p.A.</i>
<i>Documenti normativi abrogati</i>	<i>--</i>

Riepilogo degli aggiornamenti

<i>Versione</i>	<i>Data di approvazione</i>	<i>Descrizione sintetica modifiche</i>
<i>1</i>	<i>14 dicembre 2022</i>	<i>Emanazione</i>

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1. Bibanca, in conformità con la normativa vigente, riconosce agli Amministratori indipendenti, nell'ambito delle regole che presiedono il governo societario, un ruolo rilevante nell'assicurare che la gestione sociale sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
- 1.2. Il numero minimo di Amministratori che devono possedere il requisito dell'indipendenza è determinato dallo Statuto in conformità con la normativa vigente.
- 1.3. Il Consiglio di amministrazione verifica il possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori che si qualificano indipendenti e assicura nel tempo il rispetto della quota minima di Amministratori indipendenti prevista dallo Statuto, nel rispetto della normativa vigente.
- 1.4. La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza viene svolta dopo la nomina degli Amministratori, nei termini previsti dalla normativa applicabile, e viene ripetuta, successivamente, al ricorrere di circostanze modificative suscettibili di incidere sull'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno.
- 1.5. La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza è svolta sulla base dei principi, dei criteri e delle procedure previsti nelle presenti Regole.
- 1.6. L'esito della verifica del possesso del requisito dell'indipendenza è comunicato alle Autorità di Vigilanza secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 – Definizioni

“Amministratori esecutivi” o **“Consiglieri esecutivi”**: gli Amministratori qualificati come tali ai sensi della normativa vigente (in particolare della Circolare 285).

“Bibanca” o la **“Banca”** o la **“Società”**: Bibanca S.p.A.

“BPER Banca” o **“BPER”** o la **“Capogruppo”**: BPER Banca S.p.A.

“Circolare 285”: la Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, recante le **“Disposizioni di Vigilanza per le Banche”**.

“Comitati”: i comitati eventualmente costituiti in seno al Consiglio di amministrazione di Bibanca¹.

¹ Ove gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza siano presenti in numero inferiore a tre, le prerogative proprie del Comitato Parti Correlate (già Comitato Amministratori Indipendenti) possono essere esercitate congiuntamente dagli stessi, ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza per Banche e della normativa interna di Gruppo.

“Controllo”: le situazioni di controllo rilevanti ai fini dell’art. 2359 c.c., dell’art. 23 TUB, delle Disposizioni di Vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati di cui alla Circolare 285.

“DM 169/2020”: il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, attuativo dell’art. 26 TUB, recante il *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*.

“Gruppo BPER” o **“Gruppo”**: il gruppo facente capo a BPER Banca S.p.A., comprensivo di tutte le Società Controllate, anche esterne al gruppo bancario.

“Guida BCE”: la Guida adottata dalla Banca Centrale Europea sulla verifica dei requisiti di idoneità tempo per tempo applicabile.

“Normali condizioni di mercato”: le condizioni così definite nella *“Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati”*.

“Orientamenti EBA/ESMA”: gli orientamenti tempo per tempo adottati dalla *European Banking Authority (EBA)* e dalla *European Securities and Markets Authority (ESMA)* sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

“Partecipanti”: i soggetti individuati come tali ai sensi del DM 169/2020.

“Remunerazione aggiuntiva”: la remunerazione percepita dagli Amministratori non esecutivi della Banca in ragione di incarichi ricoperti presso la Banca medesima o presso la Capogruppo, altre Partecipanti o Società del Gruppo BPER, ulteriore rispetto all’emolumento fisso percepito quale Amministratore non esecutivo della Banca e all’eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati.

“Società del Gruppo BPER”: le società italiane o estere controllate, direttamente o indirettamente, da BPER Banca ai sensi dell’art. 93 TUF.

“Statuto”: lo Statuto sociale di Bibanca.

“Stretti familiari”: le persone che ci si attende possano influenzare o essere influenzate dall’Amministratore, come tempo per tempo individuati dalla normativa interna del Gruppo in materia di interessi personali e conflitti di interesse ⁽²⁾.

⁽²⁾ Tenuto conto delle definizioni di stretti familiari rilevanti ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e della Guida BCE alla verifica dei requisiti di idoneità, alla data di approvazione delle presenti Regole sono inclusi nella definizione di Stretti familiari contenuta nel Regolamento di Gruppo del processo di gestione degli interessi personali e dei conflitti di interesse degli Esponenti aziendali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti soggetti: i parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini fino al secondo grado; i conviventi *more uxorio*; i conviventi; le persone a carico; i figli e le persone a carico del coniuge o del convivente; altri familiari con cui l’Amministratore condivide la stessa dimora.

“**Top management**”: i dirigenti con responsabilità strategiche di BPER o di Bibanca come tempo per tempo individuati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione predisposta dalla Capogruppo ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione.

“**TUB**”: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 3 – Definizione e parametri per la valutazione di indipendenza

3.1. Ai sensi dello Statuto, si considerano indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti (i) dall'articolo 2399, primo comma, lett. b) e c) del codice civile e (ii) dall'art. 26 del TUB e dalla relativa disciplina attuativa (DM 169/2020);.

3.2. Ai fini (i) dell'art. 2399, comma 1, lett. c), del codice civile e (ii) dell'art. 13, comma 1, lett. h), del DM 169/2020, si considerano di norma “significative” o, comunque, suscettibili di compromettere l'indipendenza di un Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie, patrimoniali o professionali, dirette o indirette, in essere e/o intrattenute nei tre esercizi precedenti, che rientrano nelle seguenti ipotesi:

a) con riferimento ai rapporti di finanziamento per cassa o per firma con il Gruppo BPER e indipendentemente dalla forma tecnica dell'operazione, se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

(i) quando il valore assoluto dell'esposizione complessiva accordata da Bibanca, dalla Capogruppo, da altra Partecipante o Società del Gruppo BPER sia pari o superiore a euro 200.000 ⁽³⁾. Ai fini di tale calcolo, sono esclusi i mutui ipotecari privati (ove *in bonis*, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) che non rivestano natura commerciale/di investimento;

(ii) quando i prestiti di qualsiasi valore (compresi i mutui ipotecari privati) accordati da Bibanca, dalla Capogruppo, da altra Partecipante o Società del Gruppo BPER non siano stati negoziati alle normali condizioni di mercato e/o siano deteriorati o, per qualche ragione, è probabile che lo diventino;

quanto sopra, fermo restando che nel caso di finanziamenti erogati in *pool* si considera solo la quota parte riferibile al Gruppo BPER;

b) quando l'importo annuo derivante dai rapporti intrattenuti, a qualsiasi titolo, con (i) Bibanca e/o (ii) con altra Società del Gruppo BPER e/o

⁽³⁾ A tal fine, rilevano anche tutti i prestiti personali (quali carte di credito, scoperti di conto e finanziamenti per l'acquisto di automobili) concessi all'esponente dal Gruppo BPER qualora superino, cumulativamente, la soglia di euro 200.000 (e siano *in bonis*, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti).

(iii) con i relativi Amministratori esecutivi, Presidenti e/o componenti del *Top management*; e/o (iv) con i Partecipanti nel capitale sociale di Bibanca e/o (v) con i relativi Amministratori esecutivi, con i rispettivi Presidenti e/o Direttori Generali, riferito anche ad uno solo degli ultimi tre esercizi, sia pari:

(i) ad almeno il 30% del reddito complessivo annuo dell'interessato, come persona fisica, fermo restando che dal computo di tali somme (ma non dal reddito annuo) sono esclusi:

- tutti i compensi e i rimborsi spese rivenienti dall'attività di Amministratore in seno al Gruppo BPER;
- i proventi rivenienti da ordinari rapporti bancari e/o societari intrattenuti a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (in via esemplificativa: interessi attivi su depositi e disponibilità liquide, operazioni di pronti contro termine, interessi obbligazionari, dividendi azionari, etc.).

(ii) ad almeno il 5% del fatturato annuo delle società, delle imprese o degli enti di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo, nonché dell'associazione o dello studio professionale o della società di consulenza di cui l'Amministratore interessato sia *partner*. Nel caso in cui l'Amministratore sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, è oggetto di valutazione anche la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società o del Gruppo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

3.3. Ai fini di cui al precedente paragrafo 3.2, rilevano anche i rapporti intrattenuti indirettamente dall'Amministratore interessato dalla verifica (e/o da un suo Stretto familiare) per il tramite di:

- a) società, imprese o enti controllate, direttamente o indirettamente dall'Amministratore (o da un suo Stretto familiare);
- b) società nelle quali l'Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo;
- c) associazioni professionali, studi professionali o società di consulenza dei quali l'Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia *partner*.

3.4. In ogni caso, resta fermo che:

- (i) nel caso di rapporti finanziari facenti passivamente capo a società,

imprese o enti controllate dall'Amministratore (o da un suo Stretto familiare) o dei quali il medesimo Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo, si imputa all'Amministratore interessato l'importo complessivo dell'esposizione;

- (ii) nel caso di rapporti finanziari cointestati, si imputa all'Amministratore interessato l'importo complessivo dell'esposizione sua o di un suo Stretto familiare ogniqualvolta sia prevista una responsabilità solidale dei soggetti passivi; diversamente, si imputa solo la quota parte di riferimento;
- (iii) si imputa all'Amministratore interessato l'importo complessivo annuo delle somme rivenienti in capo a società, imprese o enti controllati dall'Amministratore stesso (o da un suo Stretto familiare), o dei quali il medesimo Amministratore (o un suo Stretto familiare) sia Amministratore esecutivo o, per gli enti non aventi forma societaria, esponente di rilievo;
- (iv) nel caso di associazioni professionali, studi professionali o società di consulenza dei quali l'Amministratore interessato (o un suo Stretto familiare) sia *partner*:
 - si imputa all'Amministratore interessato l'importo complessivo dell'esposizione facente capo all'associazione professionale, allo studio professionale o alla società di consulenza ogniqualvolta sia prevista una responsabilità solidale di tutti gli associati; diversamente, si imputa solo la quota parte di riferimento in ragione della quota di partecipazione all'associazione, allo studio o alla società;
 - si imputa all'Amministratore interessato dalla verifica l'importo complessivo annuo delle somme rivenienti in capo all'associazione professionale, allo studio professionale o alla società di consulenza, a prescindere dalla quota di partecipazione.

3.5. In aggiunta a quanto precede, la Remunerazione aggiuntiva dell'Amministratore si considera di norma "significativa" se supera la soglia del 50% dei compensi fissi percepiti nella qualità di componente dell'Organo di amministrazione ed eventualmente dei Comitati di Banca.

3.6. Fermo quanto precede, il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, può ritenere che, pur in presenza delle situazioni indicate nei precedenti paragrafi del presente art. 3, un Amministratore sia comunque in possesso del requisito dell'indipendenza quando, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, risulti che tali situazioni non siano idonee, in concreto e nello specifico, a pregiudicarne l'indipendenza.

3.7. Inoltre, il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, può ritenere

che, anche qualora non ricorrano le situazioni indicate nei precedenti paragrafi del presente art. 3, un Amministratore non possa essere valutato come indipendente quando, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, ravvisi la presenza di ulteriori situazioni idonee, in concreto e nello specifico, a pregiudicarne l'indipendenza.

Articolo 4 – Procedura per la verifica dell'indipendenza

- 4.1. La verifica del possesso del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori è svolta dal Consiglio di amministrazione, con la tempistica prevista dal precedente paragrafo 1.4, tenuto conto delle disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché della Guida BCE e degli Orientamenti EBA/ESMA, in applicazione della seguente procedura.
- 4.2. Gli Amministratori presentano al Consiglio di amministrazione, compilando apposito modulo predisposto dalla Banca, una dichiarazione nella quale attestano, ricorrendone le condizioni e sotto la propria responsabilità, la sussistenza del requisito dell'indipendenza sulla base dei principi e dei criteri previsti nelle presenti Regole.
- 4.3. Il Consiglio di amministrazione effettua quindi le proprie valutazioni sulla base delle dichiarazioni presentate dagli Amministratori che si qualificano indipendenti, di tutte le informazioni in possesso della Banca, e di quelle ulteriori che riterrà di richiedere, all'uopo raccolte dalle funzioni competenti.
- 4.4. L'esame delle posizioni dei singoli Amministratori che si qualificano indipendenti viene condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione dal voto. La delibera con la quale il Consiglio di amministrazione decide in merito alla verifica del possesso del requisito dell'indipendenza è di tipo analitico e dà atto degli elementi presi a base delle valutazioni effettuate. Le dichiarazioni presentate dagli Amministratori che si qualificano indipendenti e gli eventuali ulteriori documenti analizzati dal Consiglio di amministrazione vengono acquisiti agli atti.
- 4.5. Gli Amministratori che siano stati riconosciuti indipendenti comunicano senza indugio al Consiglio di amministrazione il verificarsi di qualsiasi evento che potrebbe comportare la perdita del requisito dell'indipendenza.

Articolo 5 – Modifiche

Il Consiglio di amministrazione verifica con cadenza almeno triennale l'adeguatezza nel tempo delle presenti Regole e adotta eventuali modifiche o integrazioni.